

## **Informativa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 SFDR Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità**

### **1. Introduzione**

Il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo alla informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito il "Regolamento SFDR" o "SFDR") entrato in vigore lo scorso 10 marzo 2021 richiede che i partecipanti ai mercati finanziari, fra cui le società di gestione del risparmio, adempiano a specifici obblighi di trasparenza sui rischi di sostenibilità connessi alle attività di gestione e degli investimenti. Il Regolamento SFDR è stato integrato dal Regolamento (UE) 2019/1288 (di seguito gli "RTS") che contiene le norme tecniche di regolamentazione volte a specificare, tra l'altro, il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web<sup>1</sup>. Gli obblighi di trasparenza cui sono tenuti i partecipanti ai mercati variano anche a seconda della tipologia di prodotto finanziario e, fra questi, il Regolamento SFDR pone particolare attenzione a quei prodotti finanziari che promuovono tra le altre caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche (articolo 8 SFDR) o abbiano come obiettivo investimenti sostenibili (articolo 9 SFDR), con un diverso impatto sul processo di investimento.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 punto 17) del Regolamento SFDR per "investimento sostenibile" si intende *un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.*

Al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza previsti dal citato Regolamento SFDR, i partecipanti ai mercati devono integrare innanzitutto i propri processi decisionali con policy volte a valutare e misurare in maniera continuativa i rischi di sostenibilità connessi agli investimenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 punto 22) del Regolamento SFDR per "rischio di sostenibilità" si intende *un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell'investimento.*

La "SGR" è consapevole che la gestione dei rischi e delle opportunità legati alle tematiche Ambientali, Sociali e di Governance (ESG – Environmental, Social, Governance) e l'integrazione dei relativi fattori nel processo di investimento e di gestione del rischio consentono di favorire ed accrescere la creazione di valore nel medio-lungo periodo.

---

<sup>1</sup> Si tratta del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche. Tale Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2023.

L'obiettivo della SGR è di adottare un approccio mirato alla responsabilità sociale e ambientale, creando a cascata valore per tutti gli stakeholder coinvolti: investitori, società partecipate nell'ambito dei fondi gestiti, nonché le comunità coinvolte.

Alla luce della normativa sopra richiamata, la SGR si è dotata:

- di un Processo decisionale di investimento e di disinvestimento riferito ai fondi attualmente gestiti dalla SGR che sono fondi preesistenti classificabili come fondi ex articolo 6 SFDR;
- di una Policy di gestione del rischio (la "Policy di gestione del rischio") integrata per considerare, tra l'altro, il rischio di sostenibilità (e per quanto applicabili i rischi ambientali e climatici) a livello di singolo asset nonché a livello di FIA;
- di una sintetica Policy ESG in cui, in applicazione del principio di proporzionalità, sono stati definiti: (i) i ruoli e le responsabilità del Consiglio d'Amministrazione; (ii) gli aspetti essenziali connessi al processo decisionale di investimento e di disinvestimento in cui, tenuto conto della fase di vita dei fondi gestiti, si forniscono linee guida di massima per il monitoraggio dei fondi per gli eventuali accorgimenti in fase di dismissione delle partecipazioni; (iii) le iniziative in materia di formazione sulle tematiche ESG.

## **Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità**

*Dichiarazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, punto 1, lettera b), del SFDR nonché di quanto previsto dall'articolo 12 degli RTS al SFDR*

La SGR condivide il principio generale secondo il quale le scelte di investimento effettuate sui FIA possono avere degli impatti e produrre effetti negativi sui fattori di sostenibilità E, S, G. Allo stato attuale, in ragione delle dimensioni, della natura delle attività e della tipologia complessiva dei prodotti finanziari gestiti e degli ambiti in cui essi investono, la SGR non intende riportare gli effetti negativi sulla sostenibilità. A ciò si aggiunge inoltre la circostanza che per i FIA attualmente gestiti è intervenuta la conclusione del periodo di investimento o è stata avviata la liquidazione e che i FIA gestiti dalla SGR sono stati istituiti prima della entrata in vigore dell'SFDR e, come fondi preesistenti, sono trattati alla stessa stregua dei prodotti finanziari che ricadono negli obblighi informativi di cui all'articolo 6 SFDR. La SGR si riserva di riconsiderare, per il futuro la propria posizione in merito e, in tal caso, sarà sua cura provvedere ad effettuare il necessario aggiornamento della presente dichiarazione, adottando lo schema richiesto dalle previsioni di cui al SFDR integrato dagli RTS.